

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 56
27 febbraio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 463/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 1
- Regolamento (CEE) n. 464/74 della Commissione, del 22 febbraio 1974, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 3
- Regolamento (CEE) n. 465/74 della Commissione, del 22 febbraio 1974, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 8
- Regolamento (CEE) n. 466/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 11
- Regolamento (CEE) n. 467/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 468/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore 15
- Regolamento (CEE) n. 469/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, relativo ad una gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 470/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, della sottovoce doganale n. 60.01 A, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3505/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973 18

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

- ★ Regolamento (CEE) n. 471/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre piastrelle, blocchetti e lastre di pavimentazione o da rivestimento, della voce doganale n. 69.08, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 5501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973 19

- Regolamento (CEE) n. 472/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, relativo alla vendita mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento irlandese 20

- Regolamento (CEE) n. 473/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 22

- ★ Regolamento (CEE) n. 474/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che deroga al regolamento (CEE) n. 442/74 recante misure di salvaguardia nel settore delle carni bovine 24

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 463/74 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 1974****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 febbraio 1974 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(u.c. / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio | 0 0 0 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 464/74 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1974

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/71 ⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, sono fissati come è indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1974.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1974.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 1974, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE

TABELLA I

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|---|
| 29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. Mannite III. Sorbite : a) in soluzione acquosa : 2. altra : — ottenuta con saccarosio b) altra : 2. altra : — ottenuta con saccarosio |
| 29.10 | Acetali, emiacetali e acetali ed emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex B. altri : — metilglucosidi |
| 29.14 | Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi : — Esteri di mannite ed esteri di sorbite ex B. Acidi monocarbossilici non saturi : — Esteri di mannite ed esteri di sorbite |
| 29.16 | Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : ex VIII. altri : — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido ettasaccarico, loro sali e loro esteri |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|--|
| 29.35 | Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici : ex Q. altri : — composti anidrici della mannite o della sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo |
| 29.43 | Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 : ex B. altri : — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri |
| 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri : — Prodotti del cracking della sorbite |

| | |
|--|---|
| <i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> | Zucchero bianco : — Zucchero greggio : — Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : — Melassi, anche decolorati : — |
|--|---|

TABELLA II

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|--|
| 29.16 | Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri |

| | |
|--|---|
| <i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> | Zucchero bianco : — Zucchero greggio : — Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : — Melassi, anche decolorati : — |
|--|---|

TABELLA III

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|--|---|
| 29.15 | <p>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>A. Acidi policarbossilici aciclici : ex V. altri : — Acido itaconico, suoi sali o suoi esteri</p> |
| 29.16 | <p>Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide e chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri</p> |
| 29.44 | <p>Antibiotici : A. Penicilline</p> |
| <i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> | |
| | Zucchero bianco : — |
| | Zucchero greggio : — |
| | Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : — |
| | Melassi, anche decolorati : — |

TABELLA IV

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|---|
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
| 21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : V. altri |

| | |
|--|---|
| <i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> | Zucchero bianco : — Zucchero greggio : — Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : — × $\frac{S^{(1)}}{100}$ Melassi, anche decolorati : — |
|--|---|

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 465/74 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1974

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁵⁾, che il latte scremato così definito è assimilato, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2682/72, al latte in polvere rispondente alla defini-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

zione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1354/73⁽²⁾, prodotto per il quale è opportuno fissare il tasso di restituzione;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/73⁽⁴⁾, stabilisce gli aiuti accordati ogni 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o caseinati secondo il livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/73⁽⁶⁾, autorizza la fornitura alle industrie che fabbricano merci di cui alla voce 19.08 e alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C nonché preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune di burro a prezzo ridotto nel quadro di una procedura di aggiudicazione permanente;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1519/72 della Commissione, del

14 luglio 1972, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di talune miscele di grassi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2904/73⁽⁸⁾, il burro incorporato nei prodotti di cui all'articolo 19 di detto regolamento non può usufruire di alcuna restituzione all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1519/72 i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 30. 10. 1973, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 298 del 26. 10. 1973, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 febbraio 1974 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1974, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

| N. della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg |
|----------------------------------|--|---|
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci | — 10,00 |
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3) | 38,00 |
| ex 04.02 A III | Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4) | 11,96 |
| ex 04.03 | Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6) : a) in caso di esportazione di merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C, nonché di preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alle sottovoci ex 18.06 D ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1259/72 b) nel caso d'esportazione di altre merci | — 100,00 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 466/74 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 1974
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializza-

zione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo; considerando che, in virtù dell'articolo 4 b), paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971 ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 ⁽⁶⁾, nel caso in cui, al momento dell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si debbano ritenere prezzi di mercato italiani, si deve prendere in considerazione l'incidenza di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

| Tipo | u.c. per grado/hl | Tipo | u.c. per grado/hl |
|----------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| R I | | A I | |
| Béziers | 1,561 | Bordeaux | nessuna quotazione (1) |
| Montpellier | 1,575 | Nantes | nessuna quotazione |
| Narbonne | 1,593 | Bari | nessuna quotazione |
| Nîmes | 1,580 | Cagliari | nessuna quotazione |
| Perpignan | 1,629 | Chieti | nessuna quotazione |
| Asti | nessuna quotazione | Ravenna (Lugo, Faenza) | nessuna quotazione |
| Firenze | nessuna quotazione | Trapani (Alcamo) | 1,437 |
| Lecce | nessuna quotazione | Treviso | nessuna quotazione |
| Pescara | 1,830 | | |
| Reggio Emilia | nessuna quotazione | | |
| Treviso | nessuna quotazione | | |
| Verona (per i vini locali) | nessuna quotazione | | u.c./hl |
| | | A II | |
| R II | | Rheinpfalz (Oberhaardt) | 17,76 |
| Bari | nessuna quotazione | Rheinhessen (Hügelland) | 21,86 |
| Barletta | nessuna quotazione | La regione viticola della Mosella lussem- burghese | nessuna quotazione (1) |
| Cagliari | 2,106 | | |
| Lecce | nessuna quotazione | | |
| Taranto | nessuna quotazione | | |
| | u.c./hl | A III | |
| R III | | Mosel | nessuna quotazione (1) |
| Rheinpfalz | 19,12 | Rheingau | nessuna quotazione (1) |
| Rheinhessen (Hügelland) | 19,12 | La regione viticola della Mosella lussem- burghese | nessuna quotazione (1) |

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 467/74 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 1974
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3446/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3446/73 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione

ha avuto conoscenza, conduce a fissare i prelievi come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti della :

- voce 02.01 A II a) 2 aa),
- voce 02.01 A II a) 2 bb) e cc),
- voce 02.01 A II a) 2 dd) e 22 bbb)

sono quelli corrispondenti alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2260/73⁽⁴⁾, per il prodotto in questione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 4 marzo 1974 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

| Numero della tariffa | Designazione delle merci | Importo in u.c./100 kg di peso netto |
|----------------------|--|---|
| 02.01 | Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : II. della specie bovina : a) domestica : 2. congelate : aa) Carcasse, mezzene e quarti detti compensati bb) Quarti anteriori cc) Quarti posteriori dd) altre : 11. Pezzi non disossati 22. Pezzi disossati : aaa) Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo bbb) Tagli di quarti anteriori e di punta di petto, detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (b) ccc) altri | 0 0 (a) 0 0 0 (a) 0 (a) 0 (a) |

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMOA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 468/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione, del 6 novembre 1968, relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 688/72 ⁽³⁾, prevede all'articolo 1, paragrafo 1, che i prezzi minimi all'esportazione siano fissati ogni anno entro il 31 gennaio, salvo quelli per Begonie, Sinningia, Gladioli, Dahlie e Liliium, che devono essere adottati entro il 31 marzo; che il paragrafo 3 dello stesso articolo dispone che ciascuno Stato membro comunica, entro il 1° marzo di ogni anno per Begonie, Sinningia, Gladioli, Dahlie e Liliium ed entro il 1° gennaio per gli altri prodotti soggetti al regime dei prezzi minimi all'esportazione, ogni elemento di valutazione sull'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali e sul livello dei prezzi minimi da fissare;

considerando che negli ultimi anni la modifica del metodo di produzione dei bulbi di Liliium ha determi-

nato un anticipo della raccolta e della commercializzazione; che è nell'interesse tanto dei produttori e dei commercianti quanto degli acquirenti che la fissazione dei prezzi minimi all'esportazione venga anticipata; che a tal fine può essere presa in considerazione la data del 31 gennaio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1767/68, i termini « e Liliium » sono soppressi.
2. Al paragrafo 3 dello stesso articolo, i termini « e Liliium » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 7. 11. 1968, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 82 del 6. 4. 1972, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 469/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

relativo ad una gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3582/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia ⁽³⁾, prevede la fornitura a tali paesi di 14 000 tonnellate di latte scremato in polvere;considerando che il Mali, l'Alto Volta e il Niger hanno chiesto la fornitura d'urgenza di rispettivamente 2 100, 1 300 e 2 370 tonnellate di latte scremato in polvere che possono essere messe a disposizione dagli organismi d'intervento belga, tedesco, e francese; che le corrispondenti spese di fornitura devono formare oggetto di una gara conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 192/74 della Commissione, del 18 gennaio 1974, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 192/74 esige tuttavia alcune precisazioni, specie per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le modalità di consegna del latte scremato in polvere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 192/74, per le spese di fornitura di 5 770 tonnellate di latte scremato in polvere suddivise secondo le partite e le destinazioni seguenti:

- partita A: 2 100 tonnellate destinate al Mali, cif Abidjan,

- partita B: 1 300 tonnellate destinate all'Alto Volta, consegna ad Ouagadougou, via Abidjan,
- partita C: 670 tonnellate destinate al Niger, cif Cotonou,
- partita D: 600 tonnellate destinate al Niger, consegna a Diffa via Port-Harcourt,
- partita E: 350 tonnellate destinate al Niger, consegna a Maradi via Apapa,
- partita F: 750 tonnellate destinate al Niger, consegna a Dosso via Cotonou.

Articolo 2

Il latte scremato in polvere viene ritirato:

- presso l'organismo d'intervento belga per la partita A,
- presso l'organismo d'intervento tedesco per la partita B,
- presso l'organismo d'intervento francese per le partite da C ad F.

L'organismo d'intervento interessato ha cura di far apporre sull'imballaggio, in lettere dell'altezza di almeno 2 cm, la dicitura seguente:

- per la partita A:
 - « Lait écrémé en poudre — Don de la Communauté économique européenne au Mali — A distribuer gratuitement »
- per la partita B:
 - « Lait écrémé en poudre — Don de la Communauté économique européenne à la Haute-Volta — A distribuer gratuitement »
- per le partite C, D, E ed F:
 - « Lait écrémé en poudre — Don de la Communauté économique européenne au Niger — A distribuer gratuitement ».

Articolo 3

1. Per le partite A e C, la gara ha per oggetto le spese di fornitura dal momento del ritiro della merce dai depositi dell'organismo d'intervento fino al momento nel quale la merce è scaricata sulla banchina del porto di sbarco.

2. Per le partite B, D, E ed F, la gara ha per oggetto le spese di fornitura dal momento del ritiro della merce dai depositi dell'organismo d'intervento fino al

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 50.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 33.

luogo di destinazione di cui all'articolo 1, comprese le spese di scarico della merce.

La fornitura si considera effettuata al momento in cui la merce è effettivamente arrivata al luogo di destinazione.

Articolo 4

Gli organismi d'intervento incaricati della fornitura del latte scremato in polvere provvedono alle operazioni relative alla gara di cui agli articoli precedenti.

Articolo 5

1. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 12 marzo 1974 alle ore 12.

2. L'imbarco ha luogo nel più breve termine e al più tardi il 10 aprile 1974.

Articolo 6

Il governo interessato assicura che, per le forniture affidate al rispettivo organismo d'intervento, l'aggiudicatario:

1. quando si tratti di una consegna cif:

faccia pervenire al paese destinatario, al rappresentante dell'organismo d'intervento nel porto di sbarco e alla Commissione:

— nel più breve termine dopo il carico della merce a bordo, una comunicazione indicante il nome della nave, la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce constatati all'imbarco, nonché il porto di sbarco;

— almeno 10 giorni franchi prima dell'arrivo della nave al porto di sbarco, una comunicazione indicante la data presunta di arrivo;

— almeno 72 ore prima dell'arrivo della nave al porto di sbarco, una comunicazione indicante la data d'arrivo;

2. quando si tratti di una consegna al luogo di destinazione:

faccia pervenire al paese destinatario, al rappresentante dell'organismo d'intervento nel luogo di destinazione e alla Commissione:

— 10 giorni prima della data presunta di arrivo della merce, una comunicazione indicante il o i modi di trasporto utilizzati per l'inoltro fino al luogo di destinazione, le modalità d'inoltro per le fasi intermedie, la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce constatati alla partenza dalla Comunità;

— con almeno 2 giorni di anticipo, una comunicazione indicante la data d'arrivo della merce al luogo di destinazione.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento interessato prende i provvedimenti necessari perché il latte scremato in polvere oggetto della gara venga inoltrato rapidamente dal porto di sbarco o dal luogo di destinazione, secondo il caso, fino ai luoghi di distribuzione.

Per determinare l'importo delle spese relative al trasporto di cui sopra, l'organismo d'intervento conclude un contratto a trattativa privata alle condizioni meno onerose in considerazione delle possibilità di trasporto esistenti e dell'urgenza.

2. I luoghi di distribuzione di cui al paragrafo 1 sono designati dalle autorità del paese beneficiario e comunicati dalla Commissione all'organismo d'intervento interessato.

Articolo 8

Una volta effettuata la fornitura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, il rappresentante dell'organismo d'intervento rilascia all'aggiudicatario un titolo comprovante la ricezione dei quantitativi presi in consegna presso l'organismo d'intervento interessato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 470/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, della sottovoce doganale n. 60.01 A, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3505/73 del Consiglio del 18 dicembre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3505/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 150 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per le stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, della sottovoce doganale 60.01 A e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 30 tonnellate; che alla data del 15 febbraio 1974 le importazioni nella

Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3505/73 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 2 marzo 1974 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3505/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|--|
| 60.01 | Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza : A. di lana o di peli fini |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 471/74 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 1974

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, della voce doganale n. 69.08, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1971 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per le altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 607 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 321 400 unità di conto; che alla data del 15 febbraio 1974 le importazioni nella Comunità di altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3501/73 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 2 marzo 1974, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|---|
| 69.08 | Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 472/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

relativo alla vendita mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha dato luogo alla costituzione di scorte particolarmente in Irlanda; che è perciò necessario procedere alla vendita di tali carni per sgomberare i depositi frigoriferi;

considerando che nella situazione attuale del mercato caratterizzata da prezzi relativamente bassi ed instabili, è inopportuno smerciare le carni sul mercato comunitario; che in conseguenza conviene vincolare la vendita all'obbligo di esportare le merci;

considerando che in queste condizioni lo smercio può effettuarsi conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le regole generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾;considerando che a tal fine è d'uopo ricorrere alla procedura di vendita mediante gara che permette lo smercio nelle condizioni più economiche a norma del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾; che è quindi opportuno prevedere il deposito di una cauzione di un importo comprendente, oltre all'importo fissato dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 216/69, la restituzione valida per le carni in causa, per assicurarne l'esportazione;

considerando tuttavia che durante le operazioni di smaltimento e d'esportazione possono intervenire casi di forza maggiore, quale definita dalla Corte di giusti-

zia delle Comunità europee nelle cause 4-68⁽⁵⁾ e 11-70⁽⁶⁾; che è pertanto opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di adottare le misure necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita di quarti posteriori di bovini, acquistati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, detenuti dall'organismo d'intervento irlandese.

Articolo 2

La vendita avviene mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare dei suoi articoli da 6 a 14, e secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 3

L'offerta è valida soltanto ove sia corredata di un impegno scritto del concorrente a ritirare ed esportare la carne entro otto settimane dal giorno in cui è stato informato che la merce gli è stata aggiudicata.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, la cauzione ammonta a 52 u.c. per 100 kg di prodotto.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, la cauzione viene incamerata a concorrenza del quantitativo per il quale l'aggiudicatario non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione del prodotto in un paese terzo.

3. La prova dell'importazione in un paese terzo viene fornita secondo le stesse modalità valide per le restituzioni.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.⁽⁵⁾ Raccolta 1968, 549.⁽⁶⁾ Raccolta 1970, 1125.

Articolo 5

Alle carni esportate conformemente al disposto del presente regolamento non si concede alcuna restituzione.

L'organismo d'intervento porta a conoscenza della Commissione tutti i casi di forza maggiore che si producano, nonché le misure conseguentemente adottate.

Articolo 6

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che giudica necessarie per far fronte alla circostanza addotta.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 473/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 176/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 461/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 176/74, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 176/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 55 del 26. 2. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 febbraio 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(u.c./100 kg)

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo speciale all'esportazione |
|----------------------------------|--|--|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : | |
| | A. denaturati : | |
| | I. zuccheri bianchi | 26,50 |
| | II. zuccheri greggi | 29,00 (1) |
| | B. non denaturati : | |
| | I. zuccheri bianchi | 26,50 |
| | ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi | 29,00 (1) |

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 474/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

che deroga al regolamento (CEE) n. 442/74 recante misure di salvaguardia nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che per le carni bovine, fresche e refrigerate, provenienti dai paesi terzi e pervenute subito dopo la messa in applicazione della sospensione delle importazioni alle frontiere degli Stati membri per i quali questa sospensione è stata decisa, difficoltà particolari possono sorgere dal fatto che non è più possibile avviare queste carni verso altre destinazioni;

considerando che occorre quindi ammettere l'importazione di queste carni a condizione che esse siano pervenute alla frontiera degli Stati membri di cui trattasi e che siano state presentate alle autorità doganali durante i due primi giorni lavorativi dell'applicazione delle misure di salvaguardia,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1974.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le carni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 442/74⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 462/74⁽⁴⁾, possono essere messe in libera pratica senza titolo d'importazione se sono state presentate in dogana :

- a) in Francia o in Italia prima del 26 febbraio 1974 ;
- b) in Belgio o in Lussemburgo prima del 28 febbraio 1974.

Articolo 2

Le carni per le quali è stato rilasciato prima del 26 febbraio 1974 un titolo d'importazione con la menzione «Belgio» o «Lussemburgo» nella casella 12, possono essere messe in libera pratica negli Stati membri di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 22. 2. 1974, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 26. 2. 1974, pag. 6.